

Contratto di assicurazione di RC generale

Sara RCD

Modello: 50RCD **Edizione:** 03/2022

Set Informativo

Il presente Set Informativo contiene:

- DIP – Documento Informativo Precontrattuale
- DIP AGGIUNTIVO - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione

Modello: SINF50RCD **Edizione:** 03/2022

**Pagina lasciata
intenzionalmente in bianco**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile degli operatori nel settore del Volontariato, dello Sport, della Scuola, del tempo libero o di chi svolge attività professionali con contenuto sociale (assistenti e badanti) o vive la prima esperienza nel mondo del lavoro (tirocinanti e stagisti).



Che cosa è assicurato?

✓ Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

Danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai seguenti rischi:

- Animali
- Aree e Strade private
- Associazioni di volontariato
- Associazioni/Società sportive
- Autorimesse, Autosili e Parcheggi custoditi
- Cacciatori
- Canili, Gattili e Pensioni
- Fabbricati
- Impianti sportivi
- Istituti di vigilanza
- Istituti pubblici/privati di istruzione e Centri estivi
- Lavoratori socialmente utili
- Maneggi
- Manifestazioni temporanee
- Mezzi di sollevamento e trasporto
- Noleggio velocipede
- Parrocchie
- Professioni
- Stabilimenti balneari

Sono coperti anche fatti dolosi di persone delle quali l'assicurato debba rispondere

✓ Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (R.C.O.)

Gli infortuni sofferti dagli Addetti (escluse le malattie professionali) La garanzia opera altresì per: b.1) quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche e integrazioni, nonché dal Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e successive modifiche e integrazioni; b.2) l'azione di regresso INAIL come previsto dagli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 come modificato dal D. Lgs. n. 38/2000; b.3) richieste risarcitorie promosse dal lavoratore infortunato per danni differenziali se esistenti; b.4) gli infortuni subiti da titolari, soci e familiari coadiuvanti, limitatamente alle somme richieste dall'INAIL in via di regresso; b.5) le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n.222

Salvo il caso di quanto espressamente indicato in specifici articoli, a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.



Che cosa non è assicurato?

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- ✗ il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- ✗ quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- ✗ le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività a cui si riferisce l'assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- ! da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- ! da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- ! alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- ! alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni;
- ! conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento.

Dalla R.C.O. sono escluse le malattie professionali.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione vale per i danni che avvengano nei territori di tutti i paesi europei.



Che obblighi ho?

Stipula del contratto - In sede di conclusione del contratto il Contraente e/o l'Assicurato devono fornire tutte le informazioni relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società.

Corso del contratto - In corso di contratto il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio.

Altre assicurazioni - Il Contraente e/o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 C.C.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza, in caso di conclusione del contratto per il tramite di un intermediario incaricato dalla Compagnia, ovvero alla data di conclusione della stessa mediante tecnica di comunicazione a distanza.

Il premio di polizza è annuale. E' ammesso il frazionamento semestrale.

Per il pagamento dei premi assicurativi il Contraente potrà fare ricorso, per tutti i prodotti, ai seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati a Sara assicurazioni spa, oppure intestati;
- ordini di bonifico che abbiano quale beneficiario l'Agente della Sara assicurazioni espressamente in tale qualità;
- denaro contante per premi di importo entro il limite previsto dalla vigente normativa;
- mezzo di pagamento elettronico ove disponibile presso l'Agenzia. Per i contratti acquistati on line, è previsto il solo pagamento mediante carta di credito.

Qualora i pagamenti avvengano a mezzo bancomat, assegno, bonifico bancario, la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società.

I pagamenti elettronici relativi ai premi assicurativi successivi al primo possono anche essere effettuati accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.sara.it utilizzando le credenziali di accesso in vostro possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.

Per il contratto concluso mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Premio potrà essere corrisposto con sistema di acquisto via web mediante l'utilizzo di carte di credito Maestro, Visa, American Express e Mastercard, PayPal e Bonifico Online Mybank. Tali modalità di pagamento sono effettuate in condizioni di sicurezza. La polizza verrà successivamente inviata al Contraente secondo le modalità di invio della documentazione contrattuale e pre-contrattuale richieste da quest'ultimo.

Il contratto non prevede l'adeguamento automatico (indicizzazione) del premio e delle somme assicurate.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto è concluso con il pagamento del Premio ed entra in vigore alle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato, oppure alle ore 24 del giorno di decorrenza se successivo al pagamento del premio. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.. Escludendo manifestazioni temporanee o contratti di durata inferiore all'anno emessi su richiesta dell'Assicurato (p. es. tirocini di durata inferiore all'anno), il contratto prevede il tacito rinnovo alla scadenza; il contratto, in assenza di disdetta inviata dalle parti, mediante lettera raccomandata, entro il termine di 60 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, si rinnova tacitamente. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni. Le medesime modalità valgono anche per il caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza.



Come posso disdire la polizza?

Salvo il caso in cui il contratto sia emesso senza tacito rinnovo, la facoltà di disdetta può essere esercitata tramite lettera raccomandata inviata almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale indicata in polizza. Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell'Assicurato; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Nel caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente potrà recedere dalla polizza nei 14 (quattordici) giorni successivi alla sua conclusione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67- duodecies del Codice del Consumo, ricevendo in restituzione il Premio corrisposto e non goduto, al netto delle imposte e del contributo al SSN, ove previsto.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE - GARANZIE PRINCIPALI

Assicurazione Rischi Diversi

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: Sara Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Sara RCD

Sezione: Responsabilità Civile - Garanzie principali

Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni: 24/03/2022 ultima versione disponibile



Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Sara Assicurazioni S.p.A., Assicuratrice Ufficiale dell'Automobile Club di Italia, Capogruppo del gruppo assicurativo Sara, con sede legale in Italia in Via Po n° 20, 00198 Roma, è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con DMICA del 26/8/1925 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 201 del 31/8/1925. Iscrizione all'Albo delle imprese assicurative n° 1.00018. Società del Gruppo A.C.I. Tel. +39 06 8475.1 - FAX +39 06 8475223 - Sito Internet: www.sara.it - Indirizzo e-mail: info@sara.it - PEC: saraassicurazioni@sara.telecompost.it

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Le informazioni che seguono sono dati inerenti l'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2024

- Patrimonio netto: euro **822.865.321,83**
- Capitale sociale: euro **54.675.000**
- Totale delle riserve patrimoniali: euro **768.190.321,83**

Le informazioni che seguono sono dati inerenti la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa (www.sara.it)

- Requisito patrimoniale di Solvibilità: euro **283.171.303**
- Requisito patrimoniale Minimo di Solvibilità: euro **127.427.087**
- Fondi Propri Ammissibili: euro **1.032.961.142,69**
- Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: **364,8%** (tale indice rappresenta il rapporto tra Fondi Propri ammissibili ed il Requisito Patrimoniale di Solvibilità).

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente. Il dettaglio delle coperture è disponibile all'interno delle Condizioni di Assicurazione pubblicate sul sito di Sara Assicurazioni.

Responsabilità Civile: copre la Responsabilità civile dell'Assicurato per danni involontariamente causati a terzi in conseguenza di fatti di cui agli artt.2 e 3 della sezione Responsabilità Civile (pag.6 delle Condizioni di Assicurazione pubblicate sul sito di Sara Assicurazioni).

OPZIONI CON RIDUZIONE DI PREMIO: non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO: non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



Che cosa NON è assicurato?

Oltre quanto riportato nel DIP, relativamente alle Manifestazioni a carattere temporaneo, non sono assicurati: **a)** gli addetti e collaboratori a titolo gratuito dell'Assicurato; **b)** gli espositori e i gestori di attrazioni, attività o giochi; **c)** coloro che nel corso delle manifestazioni assicurate prendono parte attiva a gare, competizioni, giochi, spettacoli, sfilate e simili.



Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni valide per tutte le coperture sotto riportate:

Per la garanzia "Assicurazione responsabilità civile verso terzi":

- danni da circolazione su strade di uso pubblico o aree equiparate di veicoli a motore, da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- danni da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che sono condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che non ha compiuto il 16° anno di età;
- danni alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
- danni alle cose trasportate su mezzi di trasporto sotto carico o scarico, o in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni, e danni ai mezzi stessi;
- danni conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e che è suscettibile di sfruttamento;
- danni da furto;
- danni alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- danni provocati da soggetti diversi dai prestatori di lavoro o da lavoratori parasubordinati dipendenti dell'Assicurato della cui opera questi si avvale nell'esercizio dell'attività;
- danni derivanti dalla proprietà dei fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- danni alle cose che l'Assicurato detiene a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- danni alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- danni da opere ed installazioni dopo l'ultimazione dei lavori o quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;
- danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
- danni a condutture e impianti sotterranei e subacquei, a fabbricati e a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
- danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- danni di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli artt.1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- danni conseguenti ad attività di hangaraggio e custodia aeromobili ed attività di rifornimento degli stessi;
- danni conseguenti a operazioni off-shore (rischi derivanti da attività su piattaforme di estrazione gas ed idrocarburi situate in mare) e rigs (rischi derivanti da condotte forzate sottomarine e cablaggi sottomarini in genere);
- danni conseguenti a utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;
- danni derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- danni derivanti da proprietà/uso di veicoli aerei e natanti e imbarcazioni utilizzate per l'esercizio dell'attività assicurata;
- danni derivanti da proprietà e uso di ferrovie;

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE - GARANZIE PRINCIPALI

- w) danni o responsabilità di qualsiasi natura derivanti da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati e/o interruzione dell'attività direttamente o indirettamente causati o risultanti da:
- virus informatici, malware di qualsiasi tipo;
 - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti dipendenti o meno dall'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici;
 - atti dolosi, di terrorismo e/o sabotaggio organizzato e perdite conseguenti ai suddetti eventi;
- x) limitatamente ad Associazioni di volontariato, Associazioni sportive, Impianti sportivi, Istituti scolastici o di formazione, Asili e Manifestazioni temporanee, la responsabilità per danni a terzi direttamente o indirettamente causati o risultanti da:
- epidemie e pandemie, e qualsiasi reale, presunta, sospetta o minaccia di malattia infettiva derivante da SARS-CoV2 o qualsiasi variante o mutazione della stessa;
 - omissione di attività volte a controllare, prevenire, contenere le suddette epidemie o pandemie (reali, presunte, sospette o minacciate);
- y) acrobati, stuntman e maestri d'armi;
- z) proprietà/esercizio di parchi di divertimento e acquatici, parchi avventura e percorsi acrobatici in altezza, piste di minimoto e mini-scooter elettrici;
- aa) proprietà, esercizio ed affitto di giostre meccaniche, gonfiabili per bambini e luna park laddove l'attività è svolta in forma itinerante, montagne russe o americane e ottovolanti, ruote panoramiche, seggiolini volanti e giostre delle catene, tagadà, musik express, nave pirata o filibusta, crazy dance, megamix, moonraker, ranger, gabbie volanti, altre giostre meccaniche simili per caratteristiche a quelle indicate;
- bb) danni derivanti da attività mediche/paramediche/sanitarie e cliniche mediche in genere;
- cc) limitatamente al Maneggio, i danni ai cavalli, ai cavalieri e a chi li conduce;
- dd) limitatamente agli Istituti di educazione ed istruzione, Scuole, Centri estivi, Oratori e Ricreatori, i rischi inerenti all'esercizio dell'attività scoutistica e all'esercizio di teatri, cinematografi, piscine e tribune;
- ee) limitatamente alle Associazioni in genere, Associazioni, Società e Scuole sportive, Palestre ed Impianti sportivi, gli atti vandalici, le attività svolte in proprio da istruttori e insegnanti, la proprietà e/o esercizio di tribune, stadi arene, ippodromi, cinodromi, velodromi e sferisteri, attività svolte da persone non associate/iscritte;
- ff) limitatamente alle Manifestazioni a carattere temporaneo, i rischi derivanti da: proprietà e/o esercizio di tribune e passerelle; manifestazioni che prevedono l'uso di veicoli a motore, di aeromobili, di imbarcazioni a motore e di animali; fuochi d'artificio e gare di tiro; responsabilità civile personale dei gestori di attrazioni, attività e giochi che partecipano alla manifestazione a titolo commerciale;
- gg) limitatamente alla Proprietà di fabbricati nei quali si svolge l'attività, i danni derivanti da: lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni, demolizioni; spargimento di acqua o rigurgito di fogne; umidità, stitilicidio ed insalubrità di locali a causa delle attività esercitate;
- hh) limitatamente alle Parrocchie, i danni derivanti da: atti di vandalismo in genere o per responsabilità attribuibili all'Assicurato in base a principi di responsabilità oggettiva; esercizio di attività scoutistiche; organizzazione di gite ed escursioni di durata superiore a 5 giorni;
- ii) limitatamente a Carro soccorso/carro attrezzi, i danni: indennizzabili in base al D.Lgs. 209/2005, e successive modificazioni; subiti dagli addetti dell'Assicurato conducenti gli automezzi indicati in polizza, e da tutti coloro che, indipendentemente dall'esistenza di un qualsiasi rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione, anche non manuale, alle attività per le quali è prestata l'assicurazione; di guasti meccanici al motore ed agli altri organi meccanici dei veicoli soccorsi; che risultano essere la necessaria conseguenza delle operazioni di agganciamento o di sganciamento dei veicoli soccorsi e quelli alle cose ed animali trasportati a bordo dei medesimi;
- jj) limitatamente al noleggio ed all'uso di velocipedi: danni da vizio originario del mezzo e dalla responsabilità personale del conducente il velocipede; danni ai trasportati per responsabilità del conducente e dello stesso trasportato; proprietà/esercizio di piste di minimoto e mini-scooter elettrici;
- kk) limitatamente agli stabilimenti balneari, l'esercizio di piscine e/o chioschi e ristoranti.

Per le garanzie "Assicurazione responsabilità civile verso terzi" ed "Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro":

ll) danni da detenzione o impiego di esplosivi;

mm) danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;

nn) danni da amianto, silicio e campi elettromagnetici;

oo) danni da atti di terrorismo intendendoli quali atti che comprendono uso della forza o violenza e/o minaccia realizzati da parte di una persona o gruppi di persone, anche in connessione con organizzazioni o governi, commessi a scopo politico, religioso, ideologico o etnico.

Sara Assicurazioni non fornisce copertura se tale copertura, risarcimento o prestazione possono esporla a sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni ONU o da leggi o regolamenti dell'UE o da qualunque altra legge o regolamento in materia di sanzioni economiche o commerciali o di blocco di scambi commerciali.

Evento / Copertura	Descrizione	Scoperti, Franchigie e Limiti di indennizzo
Responsabilità Civile (art.1, pag.6)	Copre la responsabilità civile dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi e per gli infortuni sofferti dagli addetti all'attività assicurata	Franchigia 250 euro, salvo franchigie di valore superiore previste per specifiche attività assicurate
Assicurazione responsabilità civile verso terzi (art.2.1, pag.6)	Copre la responsabilità dell'Assicurato derivante da fatti verificatisi in relazione allo svolgimento dell'attività e da fatto doloso degli addetti	Franchigia 250 euro, salvo franchigie di valore superiore previste per specifiche attività assicurate
Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (art.2.2, pag.6)	Copre la responsabilità dell'Assicurato per gli infortuni sofferti dagli addetti, dai titolari, dai familiari coadiuvanti e dai soci a qualunque titolo dell'Assicurato	Franchigia: ● 2.500 euro per ogni addetto con contratto a tempo indeterminato, per titolari, per familiari coadiuvanti e per i soci dell'Assicurato ● 5.000 euro per altri addetti Franchigia RCT sulla Scheda di polizza per azioni rivalsa INPS
Esclusioni: malattie professionali.		
Responsabilità personale di tutti gli addetti (art.3.1, pag.6)	Copre la responsabilità degli addetti per danni a terzi nello svolgimento delle loro mansioni	Franchigia 250 euro
Esclusioni: danni cagionati al Contraente.		
Istituti di istruzione, centri estivi e ricreatori (art.3.2, pag.6)	Copre la responsabilità degli insegnanti e degli addetti all'Istituto nell'esercizio dell'attività svolta	Franchigia 250 euro
Esclusioni: per l'attività esterna, la copertura non opera se l'Assicurato non ha predisposto per essa apposita sorveglianza.		
Associazioni, società e scuole sportive, palestre e impianti sportivi (art.3.3, pag.6)	Copre la responsabilità dell'Assicurato, degli associati, degli iscritti e degli allievi per danni cagionati a terzi durante lo svolgimento delle attività	Franchigia 250 euro
Esclusioni: la copertura non opera per Istituti pubblici e privati di istruzione, centri estivi e ricreatori. Inoltre, per palestre ed impianti sportivi accessibili a pagamento, la copertura non opera per infortuni subiti da clienti/avventori che non derivano da imprevedibili avarie o difetti di attrezzature ed impianti concessi in uso dal Contraente/Assicurato.		
Manifestazioni a carattere temporaneo (art.3.4, pag.7)	Copre la responsabilità dell'Assicurato e dei suoi collaboratori a titolo gratuito relativamente ad insegne, cartelli, striscioni pubblicitari, attività di montaggio, smontaggio e preparazione delle attrezzature per le manifestazioni assicurate	Franchigia 250 euro
Esclusioni: la copertura non opera per danni subiti dall'Assicurato, dai suoi collaboratori a titolo gratuito, dagli espositori e dai gestori di attrazioni o attività o giochi, e da coloro che nel corso delle manifestazioni assicurate prendono parte attiva a gare, competizioni, giochi, spettacoli, sfilate e simili.		

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE - GARANZIE PRINCIPALI

Rischio smercio (art.3.5, pag.7)	Copre la responsabilità dell'Assicurato per danni cagionati dai prodotti somministrati o venduti	Franchigia 250 euro, Limite pari al massimale per sinistro
Esclusioni: danni dovuti a difetto originario dei prodotti. La copertura non opera per danni cagionati dopo 1 anno dalla consegna dei prodotti e per danni cagionati al di fuori del periodo di validità dell'assicurazione.		
Proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività (art.3.6, pag.7)	Copre la responsabilità dell'Assicurato per danni a terzi, nella sua qualità di proprietario dei Fabbricati nei quali si svolge l'attività e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione	Franchigia 250 euro per danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne
Parrocchie (art.3.7, pag.7)	Copre la responsabilità dell'Assicurato nell'esercizio di attività religiose, volontariato, ludiche, ricreative	Franchigia 250 euro
Esclusioni: danni subiti da coloro che prendono parte attiva all'attività sportiva verificatisi durante la pratica dello sport stesso. La copertura non opera se l'Assicurato non ha predisposto apposita sorveglianza.		
Aree e Strade private (art.3.8, pag.7)	Copre la responsabilità dell'Assicurato per: manutenzione ordinaria e straordinaria e di eventuali impianti, lavori previsti dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche, danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture e spese sostenute per riparare / sostituire / demolire / ripristinare le parti danneggiate, danni da interruzioni o sospensioni di attività conseguenti a sinistro indennizzabile, danni da inquinamento da rottura accidentale di impianti e condutture	Danni ad autoveicoli: Franchigia 500 euro/altri danni a cose: Franchigia 250 euro/Limite: ● 10.000 euro per sinistro ed anno assicurativo per i danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne ● 1.500 euro per sinistro ed anno assicurativo per le spese di riparazione/sostituzione/ demolizione/ripristino delle parti danneggiate ● 50.000 euro per anno assicurativo per i danni a condutture e ad impianti sotterranei e subacquei ● 50.000 euro per sinistro ed anno assicurativo per i danni da interruzioni o sospensioni di attività e da inquinamento
Esclusioni: per i lavori rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche, la copertura non opera se l'Assicurato non ha designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.		
Carro soccorso/Carro attrezzi (art.3.9, pag.8)	Copre la responsabilità dell'Assicurato per: danni da operazioni di carico e scarico di veicoli in avaria; danni causati ai veicoli soccorsi, recuperati, trasportati o trainati nel corso ed in conseguenza delle operazioni sopra descritte; lesioni corporali subite dalle persone occupanti l'abitacolo del veicolo soccorso durante il suo trasporto o traino	Per danni a veicoli soccorsi/rimossi: Franchigia 500 euro per ogni veicolo soccorso o rimosso. Per danni derivanti da rimozione veicoli in sosta: Scoperto 10% con minimo 1.000 euro. In tutti i casi, Limite 25.000 euro per veicolo danneggiato.
Esclusioni: per i danni causati ai veicoli soccorsi sono esclusi i danni alle cose dagli stessi trasportate. Per lesioni corporali subite dalle persone occupanti l'abitacolo del veicolo soccorso, la copertura non opera se il trasporto o il traino non è effettuato in sicurezza e nel rispetto delle norme vigenti.		
Associazioni di volontariato (art.3.10, pag.8)	Copre la responsabilità dell'Assicurato, degli associati, degli iscritti e degli allievi per danni cagionati a terzi durante lo svolgimento delle attività	Franchigia 250 euro
 A chi è rivolto questo prodotto? Chi vuole tutelare il proprio patrimonio da eventuali richieste di risarcimento per danni provocati a terzi derivanti dallo svolgimento dell'attività assicurata.		
 Quali costi devo sostenere? La quota parte percepita in media dall'intermediario è pari a 40,82 euro. Per i contratti sottoscritti mediante tecnica di comunicazione a distanza, la quota parte percepita in media dall'intermediario è invece pari a 20,41 euro.		
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?		
All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Sara Assicurazioni Spa - Direzione Affari Legali e Societari - Funzione Reclami - Via Po, 20 - 00198 Roma - Italia - Fax 06.8475254 - e-mail: gest.reclami@sara.it . I reclami possono essere inoltrati anche compilando il form presente nella apposita sezione dedicata ai reclami nel sito di Sara Assicurazioni www.sara.it . Sara Assicurazione dovrà fornire un riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.	
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .	
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:		
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso: - all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitratoassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile	
OPPURE	oppure	
diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET	- al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n.98).	
Negoziante assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Sara Assicurazioni.	
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Arbitrato: le eventuali controversie sull'ammontare del danno possono essere demandate ad un collegio di tre Periti, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo. In relazione alle controversie si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.	
 REGIME FISCALE Trattamento fiscale applicabile al contratto Per le garanzie di Responsabilità Civile, l'imposta sulle assicurazioni dovuta sul Premio imponibile è pari al 22,25%.		

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE - GARANZIE AGGIUNTIVE

Assicurazione Rischi Diversi

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: Sara Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Sara RCD

Sezione: Responsabilità Civile - Garanzie aggiuntive

Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni: 24/03/2022 ultima versione disponibile



Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Sara Assicurazioni S.p.A., Assicuratrice Ufficiale dell'Automobile Club di Italia, Capogruppo del gruppo assicurativo Sara, con sede legale in Italia in Via Po n° 20, 00198 Roma, è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con DMICA del 26/8/1925 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 201 del 31/8/1925. Iscrizione all'Albo delle imprese assicurative n° 1.00018. Società del Gruppo A.C.I. Tel. +39 06 8475.1 - FAX +39 06 8475223 - Sito Internet: www.sara.it - Indirizzo e-mail: info@sara.it - PEC: saraassicurazioni@sara.telecompost.it

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Le informazioni che seguono sono dati inerenti l'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2024

- Patrimonio netto: euro **822.865.321,83**
- Capitale sociale: euro **54.675.000**
- Totale delle riserve patrimoniali: euro **768.190.321,83**

Le informazioni che seguono sono dati inerenti la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa (www.sara.it)

- Requisito patrimoniale di Solvibilità: euro **283.171.303**
- Requisito patrimoniale Minimo di Solvibilità: euro **127.427.087**
- Fondi Propri Ammissibili: euro **1.032.961.142,69**
- Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: **364,8%** (tale indice rappresenta il rapporto tra Fondi Propri ammissibili ed il Requisito Patrimoniale di Solvibilità).

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente. Il dettaglio delle coperture è disponibile all'interno delle Condizioni di Assicurazione pubblicate sul sito di Sara Assicurazioni.

Responsabilità Civile: copre la Responsabilità civile dell'Assicurato per danni involontariamente causati a terzi in conseguenza di fatti di cui all'art.4 della sezione Responsabilità Civile (pag.8 delle Condizioni di Assicurazione pubblicate sul sito di Sara Assicurazioni).

OPZIONI CON RIDUZIONE DI PREMIO: Esclusione danni da spargimento di acqua o rigurgito di fogne, Esclusione responsabilità civile proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività (art.4, pag.9).

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO: Danni da interruzioni e sospensioni attività, Lavori presso terzi, Inquinamento accidentale, Danni alle cose in consegna e/o custodia, Danni a cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate, Danni ai cavalli (limitatamente ai Maneggi), Danni ai cavalieri (limitatamente ai Maneggi), Danni a veicoli in consegna e/o custodia (limitatamente alle Autorimesse - Autosili - Parcheggi custoditi), Estensione all'esercizio di piscine (limitatamente a Stabilimenti balneari), Estensione all'esercizio di chioschi/ristoranti (limitatamente a Stabilimenti balneari) (art.4, pagg.8-9).



Che cosa NON è assicurato?

Oltre quanto riportato nel DIP, relativamente alle Manifestazioni a carattere temporaneo, non sono assicurati: **a)** gli addetti e collaboratori a titolo gratuito dell'Assicurato; **b)** gli espositori e i gestori di attrazioni, attività o giochi; **c)** coloro che nel corso delle manifestazioni assicurate prendono parte attiva a gare, competizioni, giochi, spettacoli, sfilate e simili.



Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni valide per tutte le coperture sotto riportate:

Per la garanzia "Assicurazione responsabilità civile verso terzi":

- danni da circolazione su strade di uso pubblico o aree equiparate di veicoli a motore, da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- danni da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che sono condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che non ha compiuto il 16° anno di età;
- danni alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
- danni alle cose trasportate su mezzi di trasporto sotto carico o scarico, o in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni, e danni ai mezzi stessi;
- danni conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e che è suscettibile di sfruttamento;
- danni da furto;
- danni alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- danni provocati da soggetti diversi dai prestatori di lavoro o da lavoratori parasubordinati dipendenti dell'Assicurato della cui opera questi si avvale nell'esercizio dell'attività;
- danni derivanti dalla proprietà dei fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- danni alle cose che l'Assicurato detiene a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- danni alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- danni da opere ed installazioni dopo l'ultimazione dei lavori o quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;
- danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
- danni a condutture e impianti sotterranei e subacquei, a fabbricati e a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
- danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE - GARANZIE AGGIUNTIVE

- p) danni di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli artt.1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- q) danni conseguenti ad attività di hangaraggio e custodia aeromobili ed attività di rifornimento degli stessi;
- r) danni conseguenti a operazioni off-shore (rischi derivanti da attività su piattaforme di estrazione gas ed idrocarburi situate in mare) e rigs (rischi derivanti da condotte forzate sottomarine e cablaggi sottomarini in genere);
- s) danni conseguenti a utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;
- t) danni derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- u) danni derivanti da proprietà/uso di veicoli aerei e natanti e imbarcazioni utilizzate per l'esercizio dell'attività assicurata;
- v) danni derivanti da proprietà e uso di ferrovie;
- w) danni o responsabilità di qualsiasi natura derivanti da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati e/o interruzione dell'attività direttamente o indirettamente causati o risultanti da:
- virus informatici, malware di qualsiasi tipo;
 - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti dipendenti o meno dall'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici;
 - atti dolosi, di terrorismo e/o sabotaggio organizzato e perdite conseguenti ai suddetti eventi;
- x) limitatamente ad Associazioni di volontariato, Associazioni sportive, Impianti sportivi, Istituti scolastici o di formazione, Asili e Manifestazioni temporanee, la responsabilità per danni a terzi direttamente o indirettamente causati o risultanti da:
- epidemie e pandemie, e qualsiasi reale, presunta, sospetta o minaccia di malattia infettiva derivante da SARS-CoV2 o qualsiasi variante o mutazione della stessa;
 - omissione di attività volte a controllare, prevenire, contenere le suddette epidemie o pandemie (reali, presunte, sospette o minacciate);
- y) acrobati, stuntman e maestri d'armi;
- z) proprietà ed esercizio di parchi di divertimento (anche acquatici), parchi avventura e percorsi acrobatici in altezza, piste di minimoto e mini-scooter elettrici;
- aa) proprietà, esercizio ed affitto di giostre meccaniche, gonfiabili per bambini e luna park laddove l'attività è svolta in forma itinerante, montagne russe o americane e ottovolanti, ruote panoramiche, seggiolini volanti e giostre delle catene, tagadà, musik express, nave pirata o filibusta, crazy dance, megamix, moonraker, ranger, gabbie volanti, altre giostre meccaniche simili per caratteristiche a quelle indicate;
- bb) danni derivanti da attività mediche/paramediche/sanitarie e cliniche mediche in genere;
- cc) limitatamente al Maneggio, i danni ai cavalli, ai cavalieri e a chi li conduce;
- dd) limitatamente agli Istituti di educazione ed istruzione, Scuole, Centri estivi, Oratori e Ricreatori, i rischi inerenti all'esercizio dell'attività scoutistica e all'esercizio di teatri, cinematografi, piscine e tribune;
- ee) limitatamente alle Associazioni in genere, Associazioni, Società e Scuole sportive, Palestre ed Impianti sportivi, gli atti vandalici, le attività svolte in proprio da istruttori e insegnanti, la proprietà e/o esercizio di tribune, stadi arene, ippodromi, cinodromi, velodromi e sferisteri, attività svolte da persone non associate/iscritte;
- ff) limitatamente alle Manifestazioni a carattere temporaneo, i rischi derivanti da: proprietà e/o esercizio di tribune e passerelle; manifestazioni che prevedono l'uso di veicoli a motore, di aeromobili, di imbarcazioni a motore e di animali; fuochi d'artificio e gare di tiro; responsabilità civile personale dei gestori di attrazioni, attività e giochi che partecipano alla manifestazione a titolo commerciale;
- gg) limitatamente alla Proprietà di fabbricati nei quali si svolge l'attività, i danni derivanti da: lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni, demolizioni; spargimento di acqua o rigurgito di fogne; umidità, stitilicidio ed insalubrità di locali a causa delle attività esercitate;
- hh) limitatamente alle Parrocchie, i danni derivanti da: atti di vandalismo in genere o per responsabilità attribuibili all'Assicurato in base a principi di responsabilità oggettiva; esercizio di attività scoutistiche; organizzazione di gite ed escursioni di durata superiore a 5 giorni;
- ii) limitatamente a Carro soccorso/carro attrezzi, i danni: indennizzabili in base al D.Lgs. 209/2005, e successive modificazioni; subiti dagli addetti dell'Assicurato conducenti gli automezzi indicati in polizza, e da tutti coloro che, indipendentemente dall'esistenza di un qualsiasi rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione, anche non manuale, alle attività per le quali è prestata l'assicurazione; di guasti meccanici al motore ed agli altri organi meccanici dei veicoli soccorsi; che risultano essere la necessaria conseguenza delle operazioni di agganciamento o di sganciamento dei veicoli soccorsi e quelli alle cose ed animali trasportati a bordo dei medesimi;
- jj) limitatamente al noleggio ed all'uso di velocipedi: danni derivanti da vizio originario del mezzo e dalla responsabilità personale del conducente il velocipede; danni ai trasportati per responsabilità del conducente e dello stesso trasportato; proprietà/esercizio di piste di minimoto e mini-scooter elettrici;
- kk) limitatamente agli stabilimenti balneari, l'esercizio di piscine e/o chioschi e ristoranti.
- Per le garanzie "Assicurazione responsabilità civile verso terzi" ed "Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro":
- ll) danni da detenzione o impiego di esplosivi;
- mm) danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;
- nn) danni da amianto, silicio e campi elettromagnetici;
- oo) danni da atti di terrorismo intendendoli quali atti che comprendono uso della forza o violenza e/o minaccia realizzati da parte di una persona o gruppi di persone, anche in connessione con organizzazioni o governi, commessi a scopo politico, religioso, ideologico o etnico.
- Sara Assicurazioni non fornisce copertura se tale copertura, risarcimento o prestazione possono esporla a qualsiasi forma di sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea o da qualunque altra legge o regolamento applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali o di blocco di scambi commerciali.

Evento / Copertura	Descrizione	Scoperti, Franchigie e Limiti di indennizzo
Danni da interruzioni e sospensioni attività (art.4, pag.8)	Copre la responsabilità dell'Assicurato per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività	Scoperto 10% con minimo 1.500 euro, Limite 150.000 euro per anno assicurativo
Lavori presso terzi (art.4, pag.8)	Copre la responsabilità dell'Assicurato per i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, e per i danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori	Franchigia 250 euro, Limite 150.000 euro per anno assicurativo
Inquinamento accidentale (art.4, pag.8)	Copre la responsabilità dell'Assicurato per i danni materiali e corporali cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture	Scoperto 10% con minimo 500 euro, Limite 150.000 euro per sinistro e anno assicurativo
Danni alle cose in consegna e/o custodia (art.4, pag.8)	Copre la responsabilità dell'Assicurato per danni a cose di terzi in consegna o custodia	Scoperto 10% con minimo 1.500 euro, Limite 15.000 euro per anno assicurativo
Esclusioni: a) danni a macchinari, congegni, strumenti elettronici o di precisione; b) danni a cose sottoposte a lavorazione, sollevate o movimentate; c) danni da incendio, furto e da guasti meccanici di macchinari; d) danni alla pavimentazione, alle opere, al mobilio di particolare pregio storico artistico.		

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE - GARANZIE AGGIUNTIVE

Danni a cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate (art.4, pag.8)	Copre la responsabilità dell'Assicurato per i danni a cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate	Scoperto 10% con minimo 1.500 euro, Limite 10.000 euro per anno assicurativo
Danni ai cavalli (limitatamente ai Maneggi) (art.4, pag.8)	Copre la responsabilità dell'Assicurato per i danni ai cavalli	Franchigia 500 euro, Limite 5.000 euro per sinistro e 10.000 euro per anno assicurativo
Danni ai cavalieri (limitatamente ai Maneggi) (art.4, pag.8)	Copre la responsabilità dell'Assicurato per i danni alle persone che cavalcano gli animali o li conducono, limitatamente a rottura dei finimenti	Franchigia 250 euro, Limite 150.000 euro per sinistro ed anno assicurativo
Esclusioni: la copertura non opera per casi diversi da morte e lesioni ex art.583 CP.		
Danni a veicoli in consegna e/o custodia (limitatamente alle Autorimesse – Autosili – Parcheggi custoditi) (art.4, pag.8)	Copre la responsabilità dell'Assicurato per i danni ai veicoli in consegna e custodia	Scoperto 10% con minimo 500 euro, Limite 15.000 euro per anno assicurativo
Estensione all'esercizio di piscine (limitatamente a Stabilimenti balneari) (art.4, pag.9)	Copre la responsabilità dell'Assicurato per i danni derivanti dalla proprietà e gestione delle piscine ubicate nell'ambito dello stabilimento balneare ed il cui numero è indicato sulla Scheda di polizza	Franchigia 250 euro
Estensione all'esercizio di chioschi/ristoranti (limitatamente a Stabilimenti balneari) (art.4, pag.9)	Copre la responsabilità dell'Assicurato per i danni derivanti dall'esercizio di un ristorante ubicato nell'ambito dello stabilimento balneare	Franchigia 250 euro
Esclusione danni da spargimento di acqua o rigurgito di fogne (art.4, pag.9)	Esclude dalla copertura i danni derivanti dalla responsabilità dell'Assicurato causati da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne	Nessun limite salvo la somma assicurata
Esclusione responsabilità civile proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività (art.4, pag.9)	Esclude dalla copertura i danni derivanti dalla responsabilità dell'Assicurato, quale proprietario dei Fabbricati nei quali si svolge l'attività e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione	Nessun limite salvo la somma assicurata
 A chi è rivolto questo prodotto? Chi vuole tutelare il proprio patrimonio da eventuali richieste di risarcimento per danni provocati a terzi derivanti dallo svolgimento dell'attività assicurata.		
 Quali costi devo sostenere? La quota parte percepita in media dall'intermediario è pari a 40,82 euro. Per i contratti sottoscritti mediante tecnica di comunicazione a distanza, la quota parte percepita in media dall'intermediario è invece pari a 20,41 euro.		
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?		
All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Sara Assicurazioni Spa - Direzione Affari Legali e Societari - Funzione Reclami - Via Po, 20 - 00198 Roma - Italia - Fax 06.8475254 - e-mail: gest.reclami@sara.it . I reclami possono essere inoltrati anche compilando il form presente nella apposita sezione dedicata ai reclami nel sito di Sara Assicurazioni www.sara.it . Sara Assicurazione dovrà fornire un riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.	
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .	
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:		
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso: - all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitratoassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile	
OPPURE	oppure	
diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET	- al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n.98).	
Negoziante assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Sara Assicurazioni.	
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Arbitrato: le eventuali controversie sull'ammontare del danno possono essere demandate ad un collegio di tre Periti, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo. In relazione alle controversie si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.	
 REGIME FISCALE Trattamento fiscale applicabile al contratto Per le garanzie di Responsabilità Civile, l'imposta sulle assicurazioni dovuta sul Premio imponibile è pari al 22,25%.		

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Contratto di assicurazione di RC generale

Sara RCD

Condizioni di Assicurazione

Modello: CA50RCD **Edizione:** 03/2022

Contratto redatto secondo le Linee guida di Ania "Contratti semplici e chiari" del 06/02/2018

INDICE

GLOSSARIO	3
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE	4
Sezione Responsabilità Civile	6
Che cosa posso assicurare	6
Contro quali danni posso assicurarmi	6
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	9
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	12
Cosa fare in caso di sinistro	13

GLOSSARIO

Nel testo di polizza si intendono per:

Addetti: Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'Art. 2049 C.C. compresi titolari, soci, familiari coadiuvanti. Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad es. contratto d'opera, contratto di appalto).

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Codice del Consumo: il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come successivamente modificato e integrato.

Contraente: il soggetto, persona fisica o persona giuridica, che stipula l'assicurazione nell'interesse proprio e/o di altre persone, e sul quale gravano gli obblighi da essa derivanti.

Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali.

Danni materiali: il danno risarcibile ai sensi di legge, in conseguenza di morte o lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose o animali. Essi comprendono Capitali, interessi e spese.

Epidemia: l'insorgenza di una malattia infettiva che colpisce un gran numero di persone all'interno di una comunità, collettività, regione o popolazione.

Fabbricato: La costruzione edile costituente l'intero immobile o una sua porzione, sita nell'ubicazione indicata in polizza, adibita all'attività assicurata.

Franchigia: l'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Massimale: l'obbligazione massima della Società per ogni sinistro, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose. Quando è previsto un limite di indennizzo questo non si intende in aggiunta al massimale, ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima della Società per ogni sinistro, per capitale interessi e spese, per quella specifica situazione. I limiti di indennizzo previsti dal contratto, si intendono prestati per periodo assicurativo.

Pandemia: una patologia ha natura pandemica quando è improvvisa ed invasiva quindi con tendenza a diffondersi rapidamente e con violenza in vaste aree geografiche su scala planetaria, coinvolgendo di conseguenza gran parte della popolazione mondiale nella malattia stessa o nel semplice rischio di contrarla, con capacità di trasmissione da uomo a uomo, derivante da un agente patogeno verso cui non è presente immunità specifica; una sindrome influenzale è di natura pandemica se derivante da un agente patogeno infettivo che causa malattie respiratorie per le quali non è presente immunizzazione, la cui diffusione è rapida ed invasiva ed interessa molti paesi o continenti e/o gran parte della popolazione mondiale (ad esempio COVID 19).

Periodo assicurativo: ogni intera annualità assicurativa, intendendo ogni periodo come a sé stante, distinto dal precedente. Per le coperture temporanee il periodo assicurativo coincide con la durata della polizza

Polizza: i documenti che provano l'assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Scheda di polizza: il documento che viene sottoscritto dalle parti e che riporta le specifiche indicazioni e pattuizioni della polizza della quale ne costituisce parte integrante.

Scoperto: l'importo dell'indennizzo, espresso in percentuale, che, per ciascun sinistro, rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società: Sara Assicurazioni Spa.

Supporto durevole: qualsiasi strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.

Tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell'intermediario e del Contraente, possa impiegarsi per la conclusione del contratto.

Valore a nuovo: le spese necessarie per l'integrale ricostruzione a nuovo del fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive, escluso solo il valore dell'area.

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Premessa

Il presente contratto può essere stipulato dal Contraente mediante:

- (i) un intermediario autorizzato dalla Compagnia a concludere il contratto in presenza;
- (ii) per il tramite della Compagnia che agisca in qualità di distributore;
- (iii) per il tramite di intermediari autorizzati dalla Compagnia nell'ambito di un sistema di vendita a distanza.

Nei casi (ii) e (iii) il Contraente:

- è informato di accedere all'utilizzo di un sistema di vendita organizzato dalla Compagnia direttamente o per il tramite della propria rete distributiva che, per tale contratto, impiega anche una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;

- potrà scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa, come di volta in volta vigente: tramite e mail, all'indirizzo in precedenza indicato dal Contraente.

La preferenza potrà essere modificata in qualsiasi momento scrivendo all'indirizzo assistenzaclienti@sara.it oppure accedendo all'area personale del sito www.sara.it. Tale scelta potrà essere modificata in qualsiasi momento, senza oneri, inviando una email all'indirizzo: assistenzaclienti@sara.it. Il Contraente è altresì informato che eventuali aggiornamenti/variazioni dell'indirizzo email andranno comunicati tempestivamente alla Compagnia all'indirizzo email sopra indicato.

Nella scheda di polizza sono evidenziati gli eventuali consensi ai trattamenti commerciali, alla profilazione e al trasferimento dei dati a terzi in precedenza forniti alla Compagnia; si ricorda che i consensi forniti possono essere in qualsiasi momento revocati contattando la società, anche per il tramite dell'Agente, o il Responsabile della Protezione Dati personali (RPD@sara.it).

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C. C.).

Art.2 - Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. 3 - Conclusione del contratto, pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il contratto si considera concluso con il pagamento del Premio, il cui importo, unitamente alla separata evidenza del costo relativo alle prestazioni di assistenza, è indicato sul certificato di polizza, ed entra in vigore alle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato, oppure alle ore 24 del giorno di decorrenza, se successivo al pagamento del premio. Le date di decorrenza sopra indicate valgono anche per il caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza. In quest'ultimo caso, il Contraente potrà sottoscrivere la polizza con Firma Elettronica Avanzata (FEA), aderendo a tale servizio secondo le modalità che gli verranno indicate dopo l'acquisto, disponibili anche nel Manuale Operativo FEA pubblicato sul sito www.sara.it. In alternativa a tale modalità, il Contraente, verificata l'esattezza dei dati riportati in polizza, dovrà firmarla e restituirla alla Compagnia tramite email utilizzando l'indirizzo dell'agenzia di riferimento, presente nella documentazione di polizza indicando nell'oggetto "Restituzione polizza firmata" entro 15 giorni dalla data di conclusione del contratto.

Per il contratto concluso mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Premio potrà essere corrisposto con sistema di acquisto via web mediante l'utilizzo di carte di credito Maestro, Visa, American Express e Mastercard, PayPal e Bonifico Online Mybank. Tali modalità di pagamento sono effettuate in condizioni di sicurezza. La polizza verrà successivamente inviata al Contraente secondo le modalità di invio della documentazione contrattuale e pre-contrattuale richieste da quest'ultimo. I pagamenti elettronici relativi ai premi assicurativi successivo al primo potranno anche essere effettuati accedendo all'area riservata presente sul sito www.Sara.it, utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C..

Art.4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art.5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art.6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art.7 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo il Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

Art.8 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione.

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel caso esso coincida con la durata del contratto.

Art. 9 - Ripensamento dopo la stipulazione – Diritto di recesso anticipato

Qualora il contratto sia stato concluso mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente Persona Fisica potrà recedere dal contratto nei 14 (quattordici) giorni successivi alla conclusione del contratto, ricevendo in restituzione il premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta e del contributo al SSN ove previsto.

Il Contraente Persona Fisica per esercitare il diritto di ripensamento deve inviare a Sara Assicurazioni, entro il suddetto termine, la comunicazione di ripensamento tramite una delle seguenti modalità:

- (ii) invio di una e mail alla casella di posta elettronica certificata saraassicurazioni@sara.telecompost.it, oppure
- (ii) invio di raccomandata A/R indirizzata alla sede legale di Sara Assicurazioni (via Po, 20 - 00198 Roma) oppure inviata alla sede della propria agenzia di riferimento il cui indirizzo è reperibile anche sul sito www.sara.it.

La comunicazione di recesso dovrà contenere gli elementi identificativi del contratto (contraente e n. di polizza).

Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione con le modalità predette.

Il presente disposto non è applicabile per i contratti sottoscritti dal Contraente Persona Giuridica e per i contratti sottoscritti presso le agenzie Sara Assicurazioni SpA.

Art. 10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

Art. 12 - Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Sara Assicurazioni Spa Direzione Affari Legali e Societari – Funzione Reclami- Via Po, 20 -00198 Roma – Italia - Fax 06.8475254 - e-mail: gest.reclami@sara.it. I reclami possono essere inoltrati anche compilando il form presente nella apposita sezione dedicata ai reclami nel sito della Compagnia www.sara.it. L'impresa dovrà fornire un riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni ovvero in caso di reclami non riguardanti il contratto, un servizio assicurativo o la gestione di un sinistro, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni (D.Lgs.209/2005) e delle relative norme di attuazione, potrà rivolgersi per iscritto all'IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353 - ivass@pec.ivass.it; (sul sito www.ivass.it è reperibile un apposito modello) Il reclamo dovrà contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Oltre al tentativo obbligatorio della mediazione, resta salva la possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria o ricorrere alla negoziazione assistita. Per negoziazione assistita si intende: l'istituto introdotto con il D.L. n. 132/2014 e consiste in una procedura condotta dagli avvocati nominati dalle parti che si incontrano con il fine di cercare una soluzione bonaria alla controversia insorta con la Compagnia. Può essere sempre utilizzata in via facoltativa, anche al di fuori dei casi in cui la legge la prevede come procedura obbligatoria, prima di ricorrere in giudizio. Per mediazione si intende l'istituto introdotto con il D. Lgs. n. 28/2010 e si differenzia dalla negoziazione perché è prevista la presenza, oltre che degli avvocati che rappresentano le parti, di un soggetto terzo, estraneo, e quindi imparziale, denominato mediatore. La mediazione si svolge avanti uno degli Organismi di mediazione scelto dalla parte richiedente, tra quelli indicati nell'elenco presente all'art.13 Mediazione.

Art. 13 Mediazione

Ogni controversia nascente o comunque collegata a questo Contratto dovrà, in base al disposto dell'art. 5 del D. Lgs n. 28 del 4 marzo 2010, se ed in quanto applicabile, preliminarmente essere oggetto di un tentativo di composizione che si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di seguito indicati e di volta in volta scelto dalla parte richiedente. La sede del tentativo sarà quella principale o quella distaccata dell'Organismo prescelto. Si applicherà al tentativo il Regolamento di Mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell'Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e la tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo Internet dell'Organismo prescelto. La scelta da parte del contraente, o del beneficiario del contratto ovvero di Sara, di un Organismo di mediazione diverso da quelli indicati costituirà per l'altra parte giustificato motivo di mancata partecipazione al tentativo di composizione.

Sara potrà integrare l'elenco sotto riportato di organismi di mediazione mediante pubblicazione in forma telematica di elenchi aggiornati sul sito internet www.sara.it.

Denominazione

- 1 Camere di conciliazione presso le Camere di Commercio italiane
- 2 ADR Center
- 3 IFOAP concilia

Riferimenti

- www.camcom.gov.it
- www.adrcenter.com
- www.ifoapconcilia.it

Sezione Responsabilità Civile

Che cosa posso assicurare

Art. 1 Che cosa si assicura

La garanzia Responsabilità Civile Terzi (RCT) tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi.

La garanzia Responsabilità Civile Prestatori d'Opera (RCO) tiene indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti dagli addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione.

Contro quali danni posso assicurarmi

Art. 2 Rischi assicurati

2.1 Assicurazione responsabilità civile verso terzi (RCT)

La società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza.

L'Assicurazione vale anche per:

- a.1) la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso degli Addetti;
- a.2) le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n.222.

2.2 Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per gli infortuni sofferti dagli Addetti (**escluse le malattie professionali**) - **purché in regola al momento del sinistro con gli obblighi dell'assicurazione di legge** - di quanto questi sia tenuto a pagare per capitali, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge.

La garanzia opera altresì per:

- b.1) quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche e integrazioni, nonché dal Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e successive modifiche e integrazioni;
- b.2) l'azione di regresso INAIL come previsto dagli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 come modificato dal D. Lgs. n. 38/2000;
- b.3) richieste risarcitorie promosse dal lavoratore infortunato per danni differenziali se esistenti;
- b.4) gli infortuni subiti da titolari, soci e familiari coadiuvanti, limitatamente alle somme richieste dall'INAIL in via di regresso;
- b.5) le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n.222.

Limitatamente alle garanzie di cui ai precedenti punti b.1), b.2), b.3) e b.4), l'assicurazione si intende prestata con applicazione di una franchigia di:

- € 2.500 per ciascun danneggiato limitatamente agli Addetti assunti con contratto a tempo indeterminato, per i titolari, per familiari coadiuvanti e per i soci a qualunque titolo dell'Assicurato.
- € 5.000 per altri Addetti.

Limitatamente alla garanzia b.5), la garanzia si intende prestata con applicazione della franchigia RCT indicata sulla Scheda di Polizza.

Art. 3 Condizioni sempre operanti (quando riferite ai rischi assicurati in polizza)

3.1 Responsabilità personale di tutti gli addetti

L'assicurazione vale, **entro i massimali pattuiti per la RCT**, anche per la responsabilità civile personale degli addetti del contraente, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti di questa estensione di garanzia, **sono considerati terzi anche gli addetti del contraente, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.**

Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati. La presente garanzia copre anche la responsabilità personale degli addetti che siano regolarmente nominati responsabili della sicurezza ai sensi del d.lgs. 81/2008.

3.2 Istituti pubblici e privati di istruzione, centri estivi e ricreatori

L'Assicurazione comprende la responsabilità personale degli insegnanti e degli addetti all'Istituto nell'esercizio dell'attività svolta per conto del medesimo.

Gli alunni e gli iscritti sono considerati terzi tra di loro qualora ricorra la responsabilità dell'Istituto contraente e/o delle persone delle quali lo stesso debba rispondere.

Per l'attività esterna l'assicurazione è valida in quanto l'Assicurato abbia predisposto per essa apposita sorveglianza.

3.3 Associazioni, società e scuole sportive, palestre e impianti sportivi (non valida per rischi di cui all'art. 3.2)

L'assicurazione si intende prestata per la responsabilità civile dell'Assicurato, degli associati, degli iscritti e degli allievi per danni cagionati a terzi durante lo svolgimento delle attività assicurate.

In aggiunta a quanto previsto dall'Art. 6 "Persone non considerate terzi" sono considerati terzi nei confronti di Contraente/Assicurato, solo qualora ricorra la responsabilità di quest'ultimo:

- 1) gli associati, gli iscritti, gli allievi
- 2) istruttori e accompagnatori tesserati
- 3) direttori, ufficiali di gara e arbitri
- 4) spettatori o addetti stampa accreditati (operatori radiotelevisivi, fotografi, giornalisti)

Limitatamente ad associazioni, società, palestre e scuole sportive, le persone di cui ai precedenti punti 1) e 2) sono considerate terze anche tra loro sempre che ricorra la responsabilità dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere.

La garanzia vale sempreché non ricorrano i requisiti di operatività della garanzia RCO, se richiamata e per la quale corrisposto il relativo premio.

L'assicurazione comprende:

- la responsabilità personale di insegnanti e istruttori
- i rischi derivanti dalla proprietà e/o esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento delle attività assicurate
- l'organizzazione di manifestazioni temporanee accessorie a quelle assicurate e si intende operante quanto indicato all'art. 3.4
- limitatamente ad associazioni, società e scuole sportive la responsabilità di eventuali accompagnatori anche non tesserati qualora l'Assicurato ne abbia dato comunicazione alla Società e corrisposto il relativo premio.
- limitatamente a palestre ed impianti sportivi accessibili a pagamento, unicamente infortuni subiti da clienti/avventori derivanti da imprevedibili avarie o difetti di attrezzature ed impianti concessi in uso dal Contraente/Assicurato.

3.4 Manifestazioni a carattere temporaneo

L'Assicurazione comprende i rischi relativi a insegne, cartelli, striscioni pubblicitari, attività di montaggio, smontaggio e preparazione delle attrezzature necessarie per le manifestazioni assicurate.

La garanzia comprende, in deroga all'art. 5.14. Rischi esclusi dall'assicurazione, sia la responsabilità dell'Assicurato per danni provocati da soggetti di cui l'Assicurato stesso si avvalga nella realizzazione delle attività oggetto della garanzia, sia la responsabilità personale di coloro che collaborano alle stesse a titolo gratuito.

Non sono considerati terzi i soggetti di cui al capoverso precedente, gli espositori e i gestori di attrazioni, attività o giochi, coloro che nel corso delle manifestazioni assicurate prendono parte attiva a gare, competizioni, giochi, spettacoli, sfilate e simili.

3.5 Rischio smercio

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 5 Rischi esclusi dall'assicurazione, l'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, **esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.**

Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

Il massimale per sinistro rappresenta il limite di risarcimento per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.

3.6 Proprietà di fabbricati nei quali si svolge l'attività

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.

3.7 Parrocchie

L'assicurazione comprende l'esercizio delle seguenti attività:

- di carattere religioso o aventi scopi religiosi;
- di volontariato, missionarie e d'accoglienza (escluso S.P.R.A.R. e attività sanitarie);
- d'assistenza ad anziani, ammalati ed infermi (escluse attività sanitarie);
- raccolta carta, vetro ed indumenti;
- ricreative, ludiche e sportive;
- feste patronali, carnevalesche ed oratoriane;
- recite teatrali e spettacoli musicali similari;
- cinematografo e cineforum;
- distribuzione di riviste;
- feste parrocchiali ed oratoriane con allestimento di stand;
- manutenzione dei fabbricati e del verde;
- distribuzione di avvisi e volantini;
- processioni religiose o eventi che prevedano il trasporto nelle vie cittadine di statue o altri manufatti di altezza non superiore ai mt. 3;
- di carattere complementare ed accessorio a quella per la quale è prestata la garanzia, quali approvvigionamenti e trasporti per consegna e prelievo di materiali e/o merci.
- la responsabilità personale delle persone delle quali la parrocchia deve rispondere (compresi gli eventuali Oratori) nell'esercizio dell'attività svolta per conto della medesima.

Si precisa che:

- la garanzia è valida soltanto qualora l'Assicurato abbia predisposto apposita sorveglianza;
- per attività sportive, qualora le stesse siano svolte sotto forma di associazione o società sportive la presente garanzia si intende - prestata per l'eccedenza dei massimali e limiti di indennizzo prestati dalle polizze assicurative stipulate dalle stesse, anche in caso di inoperatività delle predette. **Gli associati, gli iscritti e tutti coloro che prendono parte attiva all'attività sportiva - seppur minorenni - sono considerati terzi solo per danni subiti durante la permanenza nell'ambito delle strutture dell'Assicurato con l'esclusione, quindi, di ogni danno verificatosi durante la pratica dello sport stesso;**
- per attività di volontariato, qualora le stesse siano svolte sotto forma di associazione, la presente garanzia si intende prestata per l'eccedenza dei massimali e limiti di indennizzo prestati dalle polizze assicurative stipulate dalle stesse, anche in caso di inoperatività delle predette.

I frequentatori della parrocchia sono considerati terzi tra di loro qualora ricorra la responsabilità dell'Istituto contraente e/o delle persone delle quali lo stesso debba rispondere.

3.8 Aree e Strade private

L'assicurazione comprende:

- la manutenzione ordinaria e straordinaria e di eventuali impianti, se presenti; compresi antenne radiotelevisive, spazi tenuti a giardino, cancelli, parcheggi, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee e centrali di compressione;
- i lavori rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche ed opera a condizione che l'Assicurato abbia designato, ove richiesto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- i danni derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture o

rigurgito di fogne, comprese altresì le spese sostenute per riparare o sostituire le parti condutture e le spese sostenute per la demolizione ed il ripristino delle parti danneggiate; i danni alle condutture e agli impianti sotterranei e subacquei;
- i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza;
- i danni conseguenti a inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture.

3.9 Carro soccorso/Carro attrezzi

La garanzia comprende:

- a) a parziale deroga dell'art. 5.16, i danni verificatisi in conseguenza delle operazioni attinenti il carico e lo scarico, su e dagli automezzi sopraindicati, di veicoli in avaria, nonché il traino od il trasporto dei medesimi dal luogo di fermo al Centro di soccorso intervenuto, o ad altra officina che si trovi nella stessa località o lungo il percorso per raggiungerla, oppure nel Comune di residenza del proprietario del veicolo soccorso;
- b) a parziale deroga dell'art. 5.16, i danni causati ai veicoli soccorsi, recuperati, trasportati o trainati nel corso ed in conseguenza delle operazioni sopra descritte, **esclusi in ogni caso i danni alle cose dai medesimi trasportate;**
- c) le lesioni corporali subite dalle persone occupanti l'abitacolo del veicolo soccorso durante il trasporto od il traino del medesimo, **purché effettuato in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle norme vigenti.**

3.10 Associazioni di volontariato - L'assicurazione si intende prestata per la responsabilità civile dell'Assicurato, degli associati, degli iscritti e degli allievi per danni cagionati a terzi durante lo svolgimento delle attività assicurate.

Gli associati, gli iscritti e gli allievi sono considerati terzi, nei confronti del Contraente/Assicurato, qualora ricorra la responsabilità di quest'ultimo. Sono considerate terze anche tra loro sempre che ricorra la responsabilità dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere.

Art. 4 Condizioni aggiuntive (operanti solo se richiamate in polizza)

Danni da interruzioni e sospensioni attività

La garanzia comprende, a parziale deroga dell'art. 5.21, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 1.500, nel limite del massimale per danni a cose, e comunque con il massimo di € 150.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

Qualora l'attività oggetto dell'assicurazione sia Fabbricati, la presente estensione, se richiamata, sarà operante senza l'applicazione di alcun sovrapprezzo.

Lavori presso terzi

A parziale deroga degli artt. 5.13 e 5.18 delle "Norme", l'assicurazione è estesa ai danni:

- a) a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute;
- b) alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, che, per volume o peso, non possono essere rimosse.

Queste estensioni di garanzia sono prestate con una franchigia assoluta di € 250 per sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 150.000 per ciascun periodo assicurativo.

Inquinamento accidentale

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 5.6 delle "Norme", si conviene tra le parti che l'assicurazione prestata con la presente polizza comprende i danni materiali e corporali cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture.

L'estensione in termini viene prestata:

- a) fino a concorrenza di € 150.000 per sinistro e per anno assicurativo; b) con applicazione di uno scoperto del 10%, col minimo assoluto di € 500 per ogni sinistro.

Danni alle cose in consegna e/o custodia

A parziale deroga dell'art. 5.16 delle Norme, la garanzia copre i danni cagionati alle cose di terzi (**esclusi macchinari, congegni, strumenti elettronici o di precisione**) in consegna o custodia, con esclusione di quelle sottoposte a lavorazione, sollevate o movimentate, se non diversamente specificato. Sono comunque esclusi i danni da incendio, furto nonché quelli derivante da guasti meccanici di macchinari.

Sono comunque esclusi i danni alla pavimentazione, alle opere e al mobilio di particolare pregio storico artistico.

Questa garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.500 e con il limite massimo di indennizzo, per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo di assicurazione, di € 15.000.

Danni a cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate

A parziale deroga dell'art. 5.16 delle Norme sono compresi i danni a cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate.

Questa garanzia è prestata, con uno scoperto del 10% per sinistro con minimo di € 1.500 per ogni sinistro e comunque per un limite di indennizzo di € 10.000 per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo.

Danni ai cavalli (limitatamente ai Maneggi)

La copertura comprende i danni ai cavalli.

L'estensione è prestata previa applicazione di una franchigia di € 500 e con il limite di indennizzo di € 5.000 per sinistro e € 10.000 per anno assicurativo.

Danni ai cavalieri (limitatamente ai Maneggi)

La copertura comprende i danni alle persone che cavalcano gli animali o li conducono, limitatamente a rottura dei finimenti cioè i seguenti accessori: la sella, le staffe, la testiera, la capezza, le redini, il morso e le imbragature.

L'assicurazione si intende prestata unicamente per i casi di morte e lesioni ex art. 583 CP e fino alla concorrenza del limite di indennizzo di € 150.000 per sinistro ed anno assicurativo.

Danni a veicoli in consegna e/o custodia (limitatamente alle Autorimesse – Autosili – Parcheggi custoditi)

La copertura comprende i danni ai veicoli in consegna e custodia.

L'estensione è prestata con lo scoperto del 10% con il minimo di € 500 con il limite di indennizzo € 15.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

Estensione all'esercizio di piscine (limitatamente a Stabilimenti balneari)

La copertura comprende i danni derivanti dalla proprietà e gestione delle piscine ubicate nell'ambito dello stabilimento balneare. La garanzia si intende prestata per il numero di piscine indicate sulla scheda di copertura.

Estensione all'esercizio di chioschi/ristoranti (limitatamente a Stabilimenti balneari)

La copertura comprende i danni derivanti dall'esercizio di un ristorante ubicato nell'ambito dello stabilimento balneare.

Esclusione danni da spargimento di acqua o rigurgito di fogne

La copertura non comprende danni derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, anche se conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture.

Esclusione responsabilità civile proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività

La copertura non comprende i danni derivanti dalla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

5. Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) non comprende i danni:

- 1) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
 - 2) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
 - 3) alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
 - 4) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni;
 - 5) conseguenti ad attività di hangaraggio e custodia aeromobili ed attività di rifornimento degli stessi;
 - 6) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
 - 7) conseguenti a operazioni off-shore (rischi derivanti da attività su piattaforme di estrazione gas ed idrocarburi situate in mare) e rigs (rischi derivante da condotte forzate sottomarine nonché i cablaggi sottomarini in genere);
 - 8) conseguenti a utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;
 - 9) derivanti da prodotti geneticamente modificati;
 - 10) derivanti da proprietà/uso di veicoli aerei, e natanti e imbarcazioni salvo draghe, chiatte, pontoni, natanti portuali o da lavoro e zattere (purché non soggette ad assicurazione obbligatoria) utilizzate per l'esercizio dell'attività assicurata;
 - 11) derivanti da proprietà e uso di ferrovie, ad esclusione della circolazione di convogli in aree private dell'azienda assicurata;
 - 12) da furto;
 - 13) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
 - 14) provocati da soggetti diversi dai prestatori di lavoro o da lavoratori parasubordinati dipendenti dell'Assicurato della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
 - 15) derivante dalla proprietà dei fabbricati e dei relativi impianti fissi;
 - 16) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
 - 17) ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori;
 - 18) alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
 - 19) cagionati da opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori ad essa inerenti e comunque dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;
 - 20) a condutture e impianti sotterranei e subacquei; a fabbricati e a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
 - 21) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
 - 22) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
 - 23) sono altresì esclusi i danni o responsabilità di qualsiasi natura derivanti da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati e/o interruzione dell'attività direttamente o indirettamente causati o risultanti da: virus informatici, malware di qualsiasi tipo; accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti dipendenti o meno dall'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso; cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti.
- Questa esclusione si applica anche ad eventuali sinistri causati da atti dolosi, di terrorismo e/o sabotaggio organizzato; la Società non risponde neppure delle perdite conseguenti ai suddetti eventi anche qualora ne derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi della presente Polizza;
- 24) limitatamente ai seguenti rischi:
 - associazioni di volontariato
 - associazioni sportive
 - impianti sportivi
 - istituti scolastici/ di formazione e asili
 - manifestazioni temporanee

la responsabilità civile del Contraente/Assicurato per danni a terzi (ivi comprese perdite o spese di qualsiasi natura)

direttamente o indirettamente causati, derivanti da (o risultanti o collegati a):

- epidemie e pandemie, ivi compresa qualsiasi reale, presunta, sospetta o minaccia di malattia infettiva derivante da SARS-CoV2 o qualsiasi variante o mutazione della stessa;
- omissione di attività volte a controllare, prevenire, contenere le suddette epidemie o pandemie (reali, presunte, sospette o minacciate).

Sono, altresì, esclusi:

25) acrobati, stuntman e maestri d'armi;

26) proprietà ed esercizio di:

- parchi di divertimento (anche acquatici), parchi avventura e percorsi acrobatici in altezza;
- piste di minimoto e mini-scooter elettrici;

27) proprietà, esercizio ed affitto di:

- giostre meccaniche, gonfiabili per bambini e luna park laddove l'attività sia svolta in forma itinerante;
- montagne russe o americane e ottovolanti, ruote panoramiche, seggiolini volanti e giostre delle catene, tagadà, musik express, nave pirata o filibusta, crazy dance, megamix, moonraker, ranger, gabbie volanti, altre giostre meccaniche simili per caratteristiche a quelle precedentemente indicate;

28) inoltre, limitatamente al Maneggio, i danni ai cavalli, ai cavalieri e a chi li conduce;

29) inoltre, limitatamente agli Istituti di educazione ed istruzione, Scuole, Centri estivi, Oratori e Ricreatori, i rischi inerenti all'esercizio dell'attività scoutistica. Sono inoltre esclusi, salvo patto speciale, i rischi relativi all'esercizio di teatri, cinematografi, piscine e tribune;

30) inoltre, limitatamente alle Associazioni in genere (ad esempio anche quelle di volontariato) – Associazioni, Società e Scuole sportive, Palestre ed Impianti sportivi:

- gli atti vandalici

- le attività svolte in proprio da istruttori e insegnanti

- proprietà e/o esercizio di tribune, stadi arene, ippodromi, cinodromi, velodromi e sferisteri

- relativamente ad associazioni, società e scuole sportive, l'assicurazione non vale nel caso in cui siano ammesse a prendere parte alle discipline sportive persone non associate/iscritte, salvo quelle con finalità dimostrative (p. es. open day)

- relativamente a palestre e impianti sportivi, l'assicurazione non vale nel caso in cui siano ammesse a prendere parte alle attività persone non iscritte, salvo quelle con finalità dimostrative (p. es. open day);

31) inoltre, limitatamente alle Manifestazioni a carattere temporaneo, i rischi derivanti da:

- proprietà e/o esercizio di tribune e passerelle

- manifestazioni che prevedano l'uso di veicoli a motore, di aeromobili, di imbarcazioni a motore e di animali

- fuochi d'artificio e gare di tiro

- responsabilità civile personale dei gestori di attrazioni, attività e giochi che partecipino alla manifestazione a titolo commerciale;

32) inoltre, limitatamente alla Proprietà di fabbricati nei quali si svolge l'attività, i danni derivanti da:

- lavori di manutenzioni straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni

- spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture:
- unicamente da umidità, stitilicidio ed in genere da insalubrità di locali a causa di attività esercitate nei fabbricati, salvo quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione;

33) inoltre, limitatamente alle Parrocchie, i danni derivanti da:

- atti di vandalismo in genere o per responsabilità attribuibili all'Assicurato in base a principi di responsabilità oggettiva

- esercizio di attività scoutistiche

- organizzazione di gite ed escursioni di durata superiore a 5 giorni, salvo la partecipazione a corsi e/o ritiri religiosi e/o seminari e/o attività analoghe religiose presso altre parrocchie o istituti religiosi o c/o terzi;

34) inoltre, limitatamente a Carro soccorso/carro attrezzi, i danni:

- indennizzabili in base al D.Lgs. 209/2005, e successive modificazioni

- subiti dagli addetti dell'Assicurato conducenti gli automezzi indicati in polizza, nonchè da tutti coloro che, indipendentemente dall'esistenza di un qualsiasi rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione, anche non manuale, alle attività per le quali è prestata l'assicurazione

- di guasti meccanici al motore ed agli altri organi meccanici dei veicoli soccorsi, salvo che non siano conseguenti ad urti esterni verificatisi durante le operazioni di soccorso

- che risultano essere la necessaria conseguenza delle operazioni di agganciamento o di sganciamento dei veicoli soccorsi e quelli alle cose ed animali trasportati a bordo dei medesimi;

35) inoltre, limitatamente al noleggio ed all'uso di velocipedi:

- i danni derivanti da vizio originario del mezzo e dalla responsabilità personale del conducente il velocipede

- i danni ai trasportati per responsabilità del conducente e dello stesso trasportato

- la proprietà/esercizio di piste di minimoto e mini-scooter elettrici.

- limitatamente agli stabilimenti balneari, l'esercizio di piscine e/o chioschi e ristoranti.

Sono, in ogni caso, sempre esclusi tutti i danni derivanti da attività mediche/paramediche/sanitarie e cliniche mediche in genere.

L'assicurazione RCT e RCO non comprende i danni :

36) da detenzione o impiego di esplosivi;

37) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);

38) da amianto silicio e campi elettromagnetici;

39) da atti di terrorismo intendendoli quali atti che comprendano uso della forza o violenza e/o minaccia realizzati da parte di una persona o gruppi di persone, anche in connessione con organizzazioni o governi, commessi a scopo politico, religioso, ideologico o etnico.

Inoltre la Società non sarà tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporla a qualsiasi forma di sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea o da qualunque altra legge o regolamento applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali o di blocco di scambi commerciali.

6. Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività a cui si riferisce l'assicurazione.

7. Scoperto, franchigia e limite di indennizzo

L'assicurazione si intende prestata con applicazione della franchigia di € 250, fatte salve franchigie di valore superiore previste per specifiche attività assicurate.

7.1 Carro soccorso/carro attrezzi

In caso di sinistro l'indennizzo dovuto sarà corrisposto previa deduzione di:

- una franchigia fissa di € 500 per ogni veicolo soccorso o rimosso
 - uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.000 per i danni derivanti da rimozione veicoli in sosta.
- In nessun caso la Società pagherà per singolo veicolo danneggiato importo superiore a € 25.000.

7.2 Aree e Strade private

L'assicurazione si intende prestata con applicazione di una franchigia per sinistro di:

- € 500 per danni ad autoveicoli
- € 250 per altri danni a cose

L'assicurazione si intende inoltre prestata:

- fino alla concorrenza di € 10.000 per sinistro e periodo assicurativo relativamente ai danni derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture o rigurgito di fogne
- fino alla concorrenza di € 1.500 per sinistro e periodo assicurativo relativamente alle spese sostenute per riparare o sostituire le parti condutture e alle spese sostenute per la demolizione ed il ripristino delle parti danneggiate
- fino alla concorrenza di € 50.000 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo relativamente ai danni alle condutture e agli impianti sotterranei e subacquei
- fino alla concorrenza di € 50.000 per sinistro e periodo assicurativo relativamente ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza
- fino alla concorrenza di € 50.000 per sinistro e periodo assicurativo relativamente ai danni conseguenti a inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture.

7.3 Proprietà di fabbricati nei quali si svolge l'attività

La garanzia è prestata previa detrazione, per ciascun sinistro, di un importo di € 250 per i danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne.

8. Estensione territoriale

L'assicurazione vale nel mondo intero. Limitatamente ai danni verificatisi in USA e Canada, l'assicurazione comprende unicamente quelli derivanti dalla partecipazione a fiere, mostre e convegni o conseguenti a eventuale attività manutentiva. Limitatamente a draghe, chiatte, pontoni, natanti portuali o da lavoro e zattere (purché non soggette ad assicurazione obbligatoria) utilizzate per l'esercizio dell'attività assicurata, l'assicurazione è valida per la navigazione in acque interne italiane, compresi i laghi italo-svizzeri, nel mare Mediterraneo, nel Mar Nero e lungo la costa atlantica compresa tra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti

Garanzia	Scoperto %	Franchigia / Minimo di scoperto Euro	Limite di indennizzo €
RCT Franchigia di garanzia (fermi franchigie e minimi di scoperti superiori previsti per le diverse garanzie/estensioni)	-	Vedasi scheda di copertura di polizza	Massimale di polizza
RCO	-	franchigia € 2.500 - € 5.000 a seconda del tipo di contratto di assunzione e del tipo di addetto franchigia riportata sulla scheda di polizza per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS	Massimale di polizza
Proprietà di fabbricati nei quali si svolge l'attività	-	franchigia € 250 per i danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne	Massimale di polizza
Carro soccorso/Carro attrezzi - danno a veicolo soccorso o rimosso	-	franchigia fissa € 500	€ 25.000 per veicolo
Carro soccorso/Carro attrezzi - danni derivanti da rimozione veicoli in sosta	10	scoperto minimo € 1000	€ 25.000 per veicolo
Aree e strade private - danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne	-	franchigia fissa € 500 per danni ad autoveicoli franchigia € 250 per altri danni a cose	€ 10.000 per sinistro e per periodo assicurativo
Aree e strade private - spese per riparare/sostituire le parti condutture e spese per demolizione/ripristino delle parti danneggiate	-	franchigia € 500 per danni ad autoveicoli franchigia € 250 per altri danni a cose	€ 1.500 per sinistro e per periodo assicurativo
Aree e strade private - danni a condutture e impianti sotterranei e subacquei	-	franchigia € 500 per danni ad autoveicoli franchigia € 250 per altri danni a cose	€ 50.000 per periodo assicurativo
Aree e strade private - danni da interruzioni o sospensioni di attività	-	franchigia € 500 per danni ad autoveicoli franchigia € 250 per altri danni a cose	€ 50.000 per sinistro e per periodo assicurativo
Aree e strade private - danni da inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture	-	franchigia € 500 per danni ad autoveicoli franchigia € 250 per altri danni a cose	€ 50.000 per sinistro e per periodo assicurativo
Danni da interruzioni o sospensioni di attività	10	scoperto minimo di € 1.500	€ 150.000 per periodo assicurativo
Lavori presso terzi	-	franchigia di € 250	€ 150.000 per periodo assicurativo
Inquinamento accidentale	10	scoperto minimo di € 500	€ 150.000 per sinistro e per periodo assicurativo
Danni alle cose in consegna e/o custodia	10	scoperto minimo di € 1.500	€ 15.000 per periodo assicurativo
Danni a cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate	10	scoperto minimo di € 1.500	€ 10.000 per periodo assicurativo
Danni ai cavalli (limitatamente ai maneggi)	-	franchigia di € 500	€ 5.000 per sinistro e € 10.000 per periodo assicurativo
Danni ai cavalieri (limitatamente ai maneggi)	-	-	€ 150.000 per sinistro e per periodo assicurativo

Cosa fare in caso di sinistro

La denuncia di sinistro, oltre alle modalità previste dalle condizioni contrattuali, può essere inoltrata accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.Sara.it utilizzando le credenziali di accesso in vostro possesso o ricevute al momento della sottoscrizione. Resta esclusa da tale modalità la garanzia Assistenza laddove presente e sottoscritta.

Art. 1 Obblighi dell'Assicurato/Terzo Danneggiato in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente, l'Assicurato o il Terzo Danneggiato devono:

- 1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e salvaguardare le cose rimaste illese; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;
- 2) darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento e delle circostanze che hanno originato il sinistro, indicazione dei soggetti coinvolti specificando cognome e nome (o ragione sociale) degli stessi e se disponibile contatto telefonico es e-mail;
- 3) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine della perizia (quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, se emergono contestazioni, fino a liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Art. 2 Obblighi della Società

Dopo aver verificato che la garanzia sia operativa, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro sessanta giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.

Art. 3 Gestione delle vertenze di danno

La Società, qualora ne abbia interesse, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato. L'assicurato entro 5 giorni dalla notifica dell'atto giudiziario dovrà darne formale comunicazione alla società a mezzo raccomandata o PEC. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Limitatamente alla Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) - con riguardo alle azioni civili promosse dal lavoratore infortunato ai fini del risarcimento del danno differenziale - previa richiesta dell'Assicurato negli stessi termini temporali previsti al precedente capoverso - la Compagnia, qualora ne abbia interesse, assume a proprie spese altresì la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato.

**Pagina lasciata
intenzionalmente in bianco**